

**STATUTO DELLA  
"FONDAZIONE AIDP LAVORO E SOSTENIBILITA"**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

È costituita la fondazione **"FONDAZIONE AIDP LAVORO E SOSTENIBILITA"** (di seguito "la Fondazione").

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE AIDP LAVORO E SOSTENIBILITA ETS"**.

**ARTICOLO 2**

**Durata**

La Fondazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 3**

**Sede**

**1.**— La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano, all'indirizzo determinato in sede di costituzione o come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca modifica statutaria, e pubblicizzato nelle forme di legge.

**2.**— Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**ARTICOLO 4**

**Scopo e Attività**

**1.**— La Fondazione, che non ha fini di lucro neppure indiretto, è costituita – anche ai sensi dell'articolo 5, lettere d, g, h, l, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) – al fine di valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, la cultura, la formazione, la ricerca, la promozione, la divulgazione e la valorizzazione della gestione delle risorse umane ed in generale il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro.

**2.**— Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), g), h) e l) de] D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

— organizzare, anche a livello interdisciplinare, patrocinare e promuovere convegni, eventi, attività espositive, formative, manifestazioni anche artistiche, seminari, corsi di studio, incontri e convegni, curando la pubblicazione degli atti relativi;

— incrementare, anche mediante il finanziamento e la diffusione di pubblicazioni e monografie, la conoscenza e le competenze degli operatori di settore in tema di risorse umane;

— finanziare ed organizzare attività didattiche e formative, programmi di

ricerca, tavoli di studio ed analisi delle normative di settore vigenti e della loro applicazione in Italia e all'estero;

—sviluppare la diffusione e l'implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing ecc.);

—finanziare la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo (anche attraverso un proprio sito internet) avente ad oggetto i testi e le immagini relativi l'attività istituzionale;

—organizzare concorsi ed erogare premi e borse di studio a ricercatori, autori, critici e studiosi di materie connesse allo scopo istituzionale;

—promuovere ogni altra iniziativa, volta a favorire rapporti sinergici tra la Fondazione, il mondo della cultura nazionale ed internazionale ed il pubblico;

—organizzare e promuovere attività didattiche e formative, di approfondimento culturale e professionale, anche attraverso la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale, sia su supporto cartaceo che multimediale;

—curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali, la conservazione sostitutiva di documentazione e archivi cartacei;

—istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;

—attuare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.

**3.**—La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti punti 2 e 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 5**

### **Attività Strumentali, Accessorie e Connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) —stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati, anche internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) —amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui sia comunque in possesso;

c) —stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione o l'esternalizzazione di parte delle attività della Fondazione;

d) —partecipare a gare per l'affidamento di beni e/o servizi da parte di enti ed istituzioni pubbliche o private in settori attinenti agli scopi della Fondazione;

e) —partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di

scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

g) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale, stante la natura non lucrativa dell'ente in argomento.

## ARTICOLO 6

### Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

= Fondatore Promotore

= Fondatori Successivi

= Sostenitori

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

## ARTICOLO 7

### Fondatori

#### I. Fondatore Promotore

Sono Fondatori Promotori la "Associazione Italiana per la Direzione del Personale", per brevità anche "AIDP" o "Associazione AIDP" e "AIDP PROMOTION srl", entrambe con sede in con sede in Milano, via Cornalia n. 26, le quali partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione.

#### II. Fondatori Successivi

1. Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica che, condividendone le finalità istituzionali, concorra al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Fondatori Successivi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione del soggetto giuridico Fondatore a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento, liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

**3.** Essi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Sostenitori**

**1.** Ottengono la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa con il versamento di una somma di denaro determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali oppure lo svolgimento di attività di particolare rilievo per gli scopi della Fondazione.

**2.** La qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o la prestazione regolarmente eseguita.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Patrimonio**

**1.** Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**2.** Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore pari ad euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) , ad essa attribuito in sede di costituzione della Fondazione;

- incrementabile con successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Sostenitori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, nonché da lasciti, contribuzioni o liberalità di qualsiasi natura che dovessero pervenire alla Fondazione con specifica destinazione al patrimonio.

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori e da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi e dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a

qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.—

**3.**—Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo quelli destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.—

#### ARTICOLO 10

##### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:—

**1.**— il Consiglio di Amministrazione —

**2.**— il Comitato Esecutivo, se nominato —

**3.**— il Presidente —

**4.**— l'Assemblea —

**5.**— l'Organo di Controllo —

**6.**— il Revisore legale, se nominato —

**7.**— il Comitato Scientifico, se nominato —

Salvo l'Assemblea, composta dai rappresentanti dei Fondatori e Sostenitori ai sensi del successivo articolo 19, gli organi così individuati restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.—

#### ARTICOLO 11

##### Consiglio di Amministrazione

**1.**— La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **sette a undici** membri, incluso il Presidente.—

**2.**— Il Consiglio di Amministrazione è così composto:—

— **sette** Consiglieri nominati dai Fondatori Promotori, di cui almeno **due** scelti fra una rosa di soggetti di chiara fama culturale e scientifica, o che abbiano contribuito significativamente allo sviluppo di AIDP;—

— previa delibera del Consiglio di Amministrazione da assumere a maggioranza, **da ulteriori due o quattro** Consiglieri designati dall'Assemblea.—

**3.**— I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati e rimangono in carica sino a quando i loro successori non abbiano accettato la nomina.—

I dati anagrafici di ciascun membro, la sua qualifica, le date di nomina e di scadenza sono riportate in un apposito registro.—

La nomina comporta l'accettazione dei principi della Fondazione, così come espressi nello scopo, e ciascun Consigliere si impegna a rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti.—

**4.**— Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Parimenti può essere dichiarato decaduto dalla carica il Consigliere che, in modo grave e reiterato, non abbia adempiuto agli obblighi ed ai doveri derivanti dallo Statuto.—

La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.—

E' fatta salva la possibilità per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, previa formale comunicazione scritta, di rinunciare al proprio incarico.—

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del

sostituito a coloro cui spetta di diritto.

Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

## ARTICOLO 12

### Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- nomina fra i suoi membri il Presidente della Fondazione;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo, se il Consiglio di Amministrazione delibera la sua istituzione;
- nomina il Segretario Generale scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, fissandone il numero e le funzioni, se il Consiglio di Amministrazione delibera la sua istituzione;
- definisce i compensi relativi ai vari incarichi istituzionali e non;
- definisce il piano annuale di attività della Fondazione, determinando i contributi necessari al proprio equilibrio finanziario;
- definisce la struttura operativa della Fondazione, deliberando sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione e al funzionamento della stessa;
- redige e adotta un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione e la procedura per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Revisore Legale e dell'Organo di Controllo, nell'ambito di quanto statuito dall'articolo 20;
- amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto ed alienazione di beni immobili;
- predispose e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- chiede all'Assemblea il parere sul bilancio preventivo;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, nonché alla nomina del liquidatore;
- ammette i Sostenitori ai sensi dell'articolo 8;
- determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o

categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

### **ARTICOLO 13**

#### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o dal Presidente Vicario almeno due volte all'anno, ed ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal suo Vicario e si potranno svolgere anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Presidente Vicario.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal segretario nominato all'occorrenza.

Alle riunioni possono partecipare il Revisore Legale e l'Organo di Controllo.

### **ARTICOLO 14**

#### **Quorum**

**1.**—Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.—

**2.**—Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

**3.**—Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri in carica.—

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

### **ARTICOLO 15**

#### **Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo ed è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esso è convocato senza particolari formalità dal Presidente di sua iniziativa ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

— curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

— valutare le iniziative e le proposte dirette ad incrementare l'attività della Fondazione e predisporre i programmi nel caso di concreta realizzazione;

— affidare specifici incarichi a singoli membri del Consiglio di Amministrazione e/o ad appositi gruppi di lavoro.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Verbali**

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, redatti a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, da un Consigliere, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri vidimati e regolarmente numerati in ogni pagina.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché rilasciare procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente:

— convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo e il Comitato Scientifico, se istituiti;

— propone la nomina, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di uno o più Vice Presidenti, indicando tra questi il proprio Vicario;

— propone la nomina e la revoca dei membri del Comitato Esecutivo e lo convoca quando lo ritiene necessario;

— propone la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione;

— propone la nomina e la revoca dei membri del Comitato Scientifico e lo convoca quando lo ritiene necessario;

— può proporre la nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, di un Consigliere Tesoriere con il compito di curare la contabilità e di predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, in affiancamento al Segretario Generale;

— propone le modifiche allo Statuto dell'ente di propria iniziativa o su richiesta di tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti del Consiglio;

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coadiuvato dal Segretario Generale;
  - firma tutti gli atti ufficiali della Fondazione;
  - sorveglia l'andamento amministrativo della Fondazione;
  - cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie;
  - adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
  - cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Vice-Presidente Vicario.

#### **ARTICOLO 18**

##### **Segretario Generale**

**1.** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

**2.** Egli ha l'incarico di:

- preparare i programmi di attività della Fondazione, presentarli agli organi collegiali e, se adottati, controllarne i risultati;
- attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- controllare l'esatta rispondenza delle delibere agli impegni assunti con l'approvazione del bilancio preventivo;
- conservare i registri dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- tenere aggiornato il registro dei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, evidenziando le date di nomina e di scadenza.

Il Segretario Generale è responsabile del buon andamento dell'amministrazione della Fondazione e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Fondazione, senza diritto di voto e con funzioni consultive.

#### **ARTICOLO 19**

##### **Assemblea**

**1.** L'Assemblea è composta dai rappresentanti designati dai Fondatori e dai Sostenitori da individuarsi in persone diverse dai componenti degli altri Organi della Fondazione.

**2.** È presieduta dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato e viene convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta occorre per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

**3.** L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi partecipanti, l'Organo di Controllo o il Revisore Legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

**4.** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data,

l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

**5.**—In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

**6.**—Alle riunioni dell'assemblea dei partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente statuto, in quanto compatibili.

Alle riunioni dell'assemblea prendono parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale.

**7.**—L'Assemblea:

— nomina l'Organo di Controllo;

— nomina il Revisore legale;

— formula proposte per le attività da svolgere;

— nomina i componenti di sua spettanza nel Consiglio di Amministrazione;

— fornisce pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo,

— fornisce pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente.

Qualora l'Assemblea non vi provvedesse, alla nomina del componente dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale provvede il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti già in carica.

## **ARTICOLO 20**

### **Organo di Controllo e Revisore Legale**

**1.**—L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali.

**2.**—All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

**3.**—L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**4.**—Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

**5.**—Nei casi previsti dalla legge si dà luogo alla nomina anche di un Revisore Legale dei conti cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Tale carica può essere rivestita dal Sindaco Unico già nominato quale organo di controllo.

**6.**—Al Revisore Legale compete ogni potere in ordine:

a) — alla verifica della correttezza della gestione amministrativa della Fondazione;

b) — al controllo della contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

**7.**—Il Sindaco e il Revisore Legale hanno diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di

voto.

#### **Articolo 21**

##### **Gratuità Delle Cariche**

Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione e salvo il caso del Sindaco Unico e del Revisore Legale, ai quali può essere riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge, tutte le cariche statutarie sono gratuite.

E' ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente conferito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 22**

##### **Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, scegliendo i suoi membri tra persone di comprovata esperienza e riconosciuta competenza nei settori di attività della fondazione, stabilendone durata in carica e funzioni.

Se nominato, il Comitato Scientifico provvederà in particolare a:

- a) predisporre periodicamente piani di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione,
- b) formulare valutazioni scientifiche e pareri non vincolanti sulle attività istituzionali in corso e in compimento e riferirne al Consiglio di Amministrazione,
- c) proporre iniziative culturali, di ricerca e di formazione e curare la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private.

#### **ARTICOLO 23**

##### **Esercizio Finanziario Bilancio di Esercizio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

#### **ARTICOLO 24**

##### **Scioglimento ed Estinzione**

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. Con la delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.
3. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il

patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

---

**ARTICOLO 25**

**Norma di Rinvio**

---

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Paolo Iacci

F.to Matilde Marandola

F.to Isabella Covili Faggioli

F.to Valentina Camperonico

F.to Valentina Federica Casartelli

F.to Dario Restuccia Notaio